

Indicazioni per il rientro a scuola – 10 gennaio 2022

Dall'insieme delle nuove disposizioni normative approvate dal Governo nei giorni scorsi, con i decreti del 30 dicembre 2021 e del 5 gennaio 2022, e dalle indicazioni pubblicate da ATS Insubria in data 7 gennaio 2022 (<https://www.ats-insubria.it/news/6939-nuove-misure-quarantena-e-isolamento-circolare-ministero-della-salute-del-30-dicembre-2021>), emerge un quadro complessivo di regole per la gestione dei casi di positività e dei contatti stretti con casi positivi che può essere riassunto nei punti seguenti:

1. Regole a fronte della presenza di casi di positività in classe (a partire dal 10 gennaio)

- Se in classe c'è un caso di positività, non si attiva la DAD per il gruppo classe, ma gli alunni sono posti in auto-sorveglianza con l'utilizzo delle mascherine FFP2 per la durata di 10 giorni (N.B.: non è prevista la fornitura di FFP2 da parte della scuola).
- Se in classe ci sono due casi di positività, viene attivata la DAD per 10 giorni per i soli studenti che non hanno intrapreso o concluso il ciclo vaccinale, o che lo hanno concluso da più di 120 giorni senza richiamo (booster), o che sono guariti da un'infezione precedente da più di 120 giorni. Al termine dei 10 giorni di quarantena, questi studenti potranno rientrare a scuola previo test con tampone molecolare o antigenico negativo. In questo caso, **genitori e alunni maggiorenni sono chiamati a assumersi la responsabilità di richiedere l'attivazione della DAD** inoltrandone richiesta alla vicepresidenza. Tutti gli altri studenti sono posti in auto-sorveglianza con l'utilizzo delle mascherine FFP2 per la durata di 10 giorni.
- Se in classe ci sono almeno tre casi di positività, tutti gli studenti della classe sono posti in quarantena e in DAD per 10 giorni.

2. Regole a fronte di casi di contatto stretto extra-scolastico

In questo caso, valgono per gli studenti le regole vigenti in generale per tutti coloro che sono riconosciuti contatti stretti di soggetti positivi. Quindi:

- 2.1 Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (ossia abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata la misura della **quarantena** prevista nella durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test di norma antigenico, con risultato negativo, per il quale l'interessato dovrà rivolgersi alle farmacie del territorio presentando l'attestazione di quarantena rilasciata da ATS**;
- 2.2 Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o siano guariti da una precedente infezione da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: la **quarantena** ha durata di **5** giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test di norma antigenico con risultato negativo**;
- 2.3 Soggetti **asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti**.

In tutti questi casi, non si applica la quarantena domiciliare ma è fatto obbligo di utilizzare maschera FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione ed effettuare una auto sorveglianza per almeno 5 giorni riferendo immediatamente al proprio medico o pediatra l'insorgenza di eventuali sintomi. Tali soggetti riceveranno comunque, se individuati come contatti stretti dal caso, una comunicazione da parte di ATS nella

quale verranno citate le nuove disposizioni che dovranno portare sempre con sé in caso di eventuali controlli insieme al Green Pass che non verrà revocato.

In caso di eventuale comparsa di sintomi riferiti al proprio medico è previsto l'effettuazione di un test antigenico o molecolare e nel caso lo stesso risulti negativo, se ancora sintomatico, il tampone deve essere ripetuto, dopo 5 giorni.

Unicamente la disposizione di cui al punto 2.3, si applica retroattivamente anche alle persone già sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data del 31.12.2021 (data di entrata in vigore del DL 229/2021).

3. Infine, in caso di contagio

L'isolamento si conclude:

1. Per i soggetti NON vaccinati o che NON abbiano completato il ciclo vaccinale, con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi, per un rientro a scuola all'11° giorno
2. Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi, per un rientro a scuola all'8° giorno.

In caso di persistente positività, invece, l'isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le indicazioni dall'autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o beta sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare.

Tutte le regole di comportamento qui riassunte sono passibili di ulteriori modifiche a fronte di ulteriori indicazioni fornite dai Ministeri o da ATS.

GLOSSARIO

AUTO-SORVEGLIANZA:

Per auto-sorveglianza si intende l'attenzione a rilevare eventuali sintomi riconducibili a infezione da SARS-CoV-2 nei primi 5 giorni successivi a un contatto stretto con caso positivo. Durante i periodi di auto-sorveglianza lo studente può continuare a frequentare le lezioni in presenza, utilizzando sempre una mascherina FFP2.

ISOLAMENTO:

L'isolamento si applica in caso di **documentata infezione da SARS-CoV-2** e comporta la separazione delle persone infette dal resto della comunità (compresa la scuola) per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

QUARANTENA:

La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente i nuovi casi.

Dall'insieme delle nuove disposizioni normative approvate dal Governo nei giorni scorsi, con i decreti del 30 dicembre 2021 e del 5 gennaio 2022, e dalle indicazioni pubblicate da ATS Insubria in data 7 gennaio 2022 (<https://www.ats-insubria.it/news/6939-nuove-misure-quarantena-e-isolamento-circolare-ministero-della-salute-del-30-dicembre-2021>), emerge un quadro complessivo di regole per la gestione dei casi di positività e dei contatti stretti con casi positivi che può essere riassunto nei punti seguenti:

Il dirigente scolastico

Roberto Peverelli